

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON D.C.C. N. 24 DEL 02/05/2009 MODIFICATO CON D.C.C. N. 5 DEL 23.02.2012 E D.C.C. N. 2 DEL 09.02.2016. ESEC. IMM.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/05/2009, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento <<"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA>>, composto da 10 articoli, poi modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18/11/2011 è stato individuato, ai sensi del punto 1.b) Allegato A della D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229, Responsabile del procedimento paesaggistico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato modificato il suddetto Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Macugnaga, abrogando l'art. 9 (Gettone di presenza) del medesimo, in quanto in contrasto con le previsioni dell'art.183 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 157 del 2006;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2016 si è provveduto a modificare il Regolamento <<"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA>>, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05 maggio 2009, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2012, limitatamente all'art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni) ai commi 5 e 6, per le motivazioni contenute nelle premesse della medesima deliberazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata, ai sensi dell'art.4 della L.R. 32/2008 e s.m.i., la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Macugnaga, e che la relativa documentazione trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi del punto 4 dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34-10229, è stata valutata positivamente dalla medesima (D.D. n.73 del 07/03/2016, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio), risultando pertanto il Comune di Macugnaga idoneo ad esercitare la funzione autorizzativa in materia di paesaggio;

Vista e richiamata la nota del funzionario della Regione Piemonte in data 29/02/2016, registrata a protocollo comunale in medesima data al n.784, con la quale evidenzia, a titolo collaborativo, alcune criticità in ordine alla conformità del suddetto regolamento con le disposizioni dettate dal d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, che si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, e degli enti pubblici, sul seguente articolato:

(art. 2, commi 6 e 7 del Regolamento):

6. La durata in carica della Commissione è pari a un anno prorogabile fino a tre anni, previa

verifica annuale sul funzionamento, ed alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova da effettuarsi non oltre 90 giorni.

7. I componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta.

Precisato che la formulazione contenuta al comma 6 art.2 del regolamento vigente non prevedeva, negli intenti ed in realtà, alcuna proroga tacita o meno dei componenti ma unicamente la facoltà dell'amministrazione di effettuare una verifica sul funzionamento, al termine del primo anno, intendendosi comunque la stessa commissione nominata stabilmente per il periodo di tre anni;

Ritenuto in ogni caso meritevole di accoglimento l'osservazione pervenuta e di dover pertanto provvedere alla modifica dei predetti commi, a miglior precisazione della formulazione attualmente vigente, anche ai fini della rispondenza al vigente ordinamento normativo;

Ritenuto pertanto di dover modificare il regolamento <<"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA>> secondo i principi di cui al precedente periodo, abrogando i vigenti commi 6 e 7 dell'articolo 2, sostituiti da nuova formulazione come di seguito:

6. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comune, con cadenza annuale, finalizzata ad una eventuale revoca anticipata in caso di mal funzionamento della Commissione stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

7. Qualora entro il termine di scadenza della Commissione, di cui al precedente comma 6 (tre anni) non si sia provveduto a nuova nomina, la medesima opera in regime di "prorogatio" per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine predetto.

Tanto premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L., e in particolare l'art. 42 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato necessario, secondo il principio generale di trasparenza di cui all'art.1 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., provvedere tempestivamente alla pubblicazione del presente schema e degli allegati tecnici sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, link:

<http://www.comune.macugnaga.vb.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=163>

Visti i pareri dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DI APPROVARE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente delibera;

DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'articolo 2 (Nomina, designazione e durata) del Regolamento <<"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI

MACUGNAGA>>, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05 maggio 2009, come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2012 e n. 2 del 09/02/2016, limitatamente ai commi 6 e 7, come di seguito:

6. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comune, con cadenza annuale, finalizzata ad una eventuale revoca anticipata in caso di mal funzionamento della Commissione stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

7. Qualora entro il termine di scadenza della Commissione, di cui al precedente comma 6 (tre anni) non si sia provveduto a nuova nomina, la medesima opera in regime di "prorogatio" per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine predetto.

DI CONFERMARE che la partecipazione alla commissione locale del paesaggio istituita e nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DI CONFERMARE la validità degli atti richiamati in premessa, e successivi collegati, per le parti non attinenti la presente circostanza;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio – Settore Territorio e Paesaggio, C/so Bolzano, 44 - 10125 TORINO, P.E.C. territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it , per opportuna conoscenza;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile del servizio tecnico comunale ed al responsabile del procedimento paesaggistico, per gli adempimenti di propria competenza.

DI DARE ATTO:

- che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013.

INOLTRE SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.